

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE EMERGENZA COVID-19

Decreto Direttore USR prot. 2 del 18.01.2022

Il presente documento sotto forma di FAQ (*Frequently Asked Questions*), ha l'obiettivo di fornire risposte puntuali e sintetiche ad alcuni interrogativi manifestati dai Dirigenti Scolastici nel corso dell'incontro on line D.S. del 15 gennaio 2022 sulla *"Gestione dei casi positivi e delle quarantene nelle scuole alla luce delle nuove disposizioni governative"*.

1- Domanda: Quando è possibile attivare la didattica digitale integrata DDI al di fuori delle ipotesi già disciplinate dal nuovo DL n. 1 del 7 gennaio 2022?

Come noto, l'art.1 del Decreto-Legge del 6 agosto 2021 n.111, convertito con modifiche in legge 24 settembre n.133, prevede che, per l'anno scolastico 2021-22, i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado **siano svolti prioritariamente in presenza**, aggiungendosi all'art.1, comma 4 che fino al "*....termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle Regioni e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione.*"

In tale ultima malaugurata ipotesi, come precisato con nota del Ministero dell'Istruzione prot. 237 del 13.08.2021, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. **La DDI sarà anche la risposta all'eventuale quarantena** - disposta dalle autorità sanitarie competenti - **di gruppi classe e singoli alunni** .

Si aggiunge che, da ultimo, il decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1, al precipuo fine di garantire lo svolgimento in presenza dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, ha fissato all'art.4 in maniera tassativa le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Ciò posto, come peraltro ribadito nella nota prefettizia prot. 2177 del 17.01.2022 del Prefetto di Potenza, si precisa che in assenza delle sopra citate condizioni di legge, eventuali provvedimenti dei DS risulterebbero connotati da profili di illegittimità.

La Didattica a distanza o DDI potrà essere applicata anche in presenza di richieste specifiche da parte dei genitori/tutori/affidatari di:

- **alunni in stato di quarantena obbligatoria** disposta dalle autorità sanitarie,
- alunni in **isolamento fiduciario**;
- **alunni conviventi con familiari positivi**. Nel caso specifico si precisa che possono essere riammessi a scuola, soprattutto qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, solo al termine dell'isolamento di tutti i conviventi positivi.
- **alunni con determinate patologie gravi** attestate tramite certificato medico.

Alla richiesta dei genitori, indirizzata alla scuola e ai medici di medicina generale (MMG) o pediatri di libera scelta (PLS), dovrà essere allegata tutta la documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato (certificazione/autocertificazione dello stato di quarantena o isolamento fiduciario).

2- Domanda: Relativamente al tempo che intercorre fra la notizia del caso positivo e il T0, occorre sospendere le lezioni e attivare da subito la DaD ?

Scuola primaria con un caso positivo (Circolare del M.I. e della Salute prot. 11 dell'8.01.2022): Secondo quanto riportato nella **nota tecnica del 28.10.2021** "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborata con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell'Istruzione, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione delle ASL, **nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo e fino all'intervento dell'autorità sanitaria per l'effettuazione del T0 e la comunicazione al DS, il DS può sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, attivando la DaD .**

3- Domanda: In presenza di due casi positivi nella classe (SEC.I°-II°), nell'attesa di rilevare chi può frequentare in presenza, è possibile mettere la classe in DAD?

Si rinvia alla FAQ N. 8. In particolare l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una **tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe**, ricordando la possibilità per gli

alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. **Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. La verifica riguarda tutti gli studenti della classe e dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.**

4- Domanda: Nella scuola primaria, in presenza di un caso di positività, chi effettua i Test T0 e T5 e chi comunica l'elenco degli alunni che potranno rientrare al test T0?

Scuola primaria con un caso positivo: per la popolazione scolastica della scuola primaria, saranno i DdP (Referente USCA/Responsabile Distretto sanitario) ad organizzare quanto necessario per l'effettuazione dei test (direttamente tramite operatori sanitari o presso uno dei siti specificatamente individuati dall'ASL), comunicando ufficialmente alla scuola l'elenco degli alunni positivi e quelli che potranno rientrare a T0 e T5. In presenza di alunni positivi, il DS provvederà a comunicarlo alle famiglie e tramite queste al MMG/PLS.

I DdP comunicheranno tempestivamente al DS/Referente covid eventuali casi di positività.

5- Domanda: Lo studente di scuola superiore di secondo grado "contatto stretto" può rientrare in presenza con esito tampone negativo dopo isolamento nonostante il convivente sia ancora positivo ?

Trasmissione tra conviventi: Secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 dell'11.08.2021, *le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.*

In entrambi i casi per il rientro a scuola è necessario un test (molecolare o antigenico) con risultato negativo.

6- Domanda: Cos'è l'autosorveglianza? I docenti in "autosorveglianza" hanno diritto alla gratuità del test rapido così come previsto dagli alunni?

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza, così come precisato nella Circolare del M.I. e della Salute prot. 11 dell'8.01.2022, prevede che **"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."** (cfr Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

Il D.L. n.1 del 7.1.2022, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, **fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole sec. I e II°, in regime di Autosorveglianza di cui all'art.4, la possibilità di effettuare gratuitamente Test antigenici rapidi, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta**, presso le farmacie (di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) o le strutture sanitarie autorizzate .

Anche il personale della scuola (docente e ATA) ha diritto alla gratuità del test rapido - così come previsto per gli alunni - presso le farmacie o strutture sanitarie autorizzate (i cui elenchi sono stati trasmessi ai MMG/PLS).

7- Domanda: Nel caso di due positivi le mascherine FFP2 agli alunni da chi devono essere fornite?

Secondo quanto previsto all'art.16 del D.L. 221 del 24.12.2021, il Commissario Straordinario provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 per il personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratori. **In presenza di casi in autosorveglianza, sarà la scuola a dotarsi di tali dispositivi sulla base dei fondi già ricevuti con apposita nota del MI .**

8- Domanda: Nella scuola secondaria di I° e II°, in presenza di due casi di positivi in classe, a chi tocca dimostrare i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in

regime di Autosorveglianza? quali sono le misure che l'Istituto deve adottare per la verifica dei casi previsti dalla norma?

Così come precisato nella Circolare del M.I. e della Salute prot. 11 dell'8.01.2022, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Autosorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato**. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti ed è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2”*.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una **tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe**, ricordando la **possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022**. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. **Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione**. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. **La verifica riguarda tutti gli studenti della classe e dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza**.

Secondo quanto chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali (FAQ n.14 del 15.01.2022), le scuole dovranno assicurare che le verifiche dei suddetti requisiti **siano effettuate quotidianamente**:

- ***per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscono della didattica in presenza;***
- ***esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;***
- ***secondo modalità che assicurino la sicurezza e l'integrità dei dati;***

- senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall'alunno all'atto del controllo;
- nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l'App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
- da personale autorizzato e istruito.

Il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall'intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell'elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.

9- Domanda: Cosa fare se le famiglie non dimostrano lo stato vaccinale?

Gli alunni saranno considerati assenti ingiustificati.

10- Domanda: Le strutture abilitate a eseguire gratuitamente i test antigenici rapidi sono autorizzate a trattare i dati personali?

Secondo quanto chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali (FAQ n.15 del 15.01.2022), ***le strutture abilitate a eseguire i test antigenici rapidi gratuiti sono autorizzate a trattare i dati personali necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge (es. certificato di esenzione, fascia di età, alunni in autosorveglianza), presenti nella documentazione fornita dagli interessati, senza richiedere ulteriori informazioni (es. stato vaccinale).***

11- Domanda: come si identificano i contatti stretti? basta una dichiarazione degli interessati o è necessario produrre documenti ufficiali (del MMG/PLS o DdP)?

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata (*Circolare Interministeriale prot. 1218 del 6.11.2021*), che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario. Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP (Referente USCA) della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato:

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso.

Se il docente è positivo e si è trattenuto in aula per più di 4 ore anche non continuative, gli alunni della classe sono considerati contatti nelle 48 ore precedenti.

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

In qualunque momento, gli OPERATORI DI SANITÀ PUBBLICA possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/DS, eventuali ULTERIORI CONTATTI OLTRE AL GRUPPO/CLASSE, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica.

12- Domanda: A chi compete la comunicazione di eventuali contatti stretti fuori dal contesto scolastico?

Il diretto interessato o la famiglia provvederà a comunicarlo formalmente al Dirigente Scolastico allegando copia di avvenuta comunicazione al MMG/PLS.

13- Domanda: Quali dati comunicare al DdP per alunni individuati contatti?

Denominazione Istituto - Codice Ministeriale Istituto / Plesso

Cognome – Nome - codice Fiscale (Sempre Obbligatorio) Data Nascita - Comune Nascita – Provincia – Sez. – Classe - Recapito telefonico - Indirizzo e-mail - Data ultimo contatto con il caso confermato

Specificare con una X se:

- ☐ Bambino (0-6 anni)
- ☐ Alunno
- ☐ Educatore/ Insegnante/ Docente
- ☐ Altro operatore scolastico

In caso di minori, indicare anche uno dei genitori/tutori/affidatari

*Cognome – Nome - codice Fiscale (Sempre Obbligatorio) - Recapito telefonico -
Indirizzo e-mail*

14- Domanda: Cosa fare al termine della quarantena o dell'autosorveglianza? Cosa occorre consegnare a scuola ai fini della riammissione?

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Ai fini della riammissione a scuola nelle diverse fattispecie sopra riportate, i genitori/tutori/affidatari del minore ovvero il ragazzo maggiorenne ovvero il personale della scuola (docenti e Ata) dovrà esibire **la copia di Attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini sopra indicati e stampato dall'erogatore del test** e copia di trasmissione del referto negativo al MMG/PLS e alla Asl (nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati).

INFANZIA e PRIMARIA: rilasciato dal DdP e/o comunicato dalle famiglie (fascicolo sanitario o MMG/PLS).

15- Domanda: Dopo una positività al Covid, per il rientro a scuola di alunni, docenti e ATA, serve un certificato medico oppure basta il risultato del test negativo?

Ai fini della riammissione a scuola, i genitori/tutori/affidatari del minore ovvero il ragazzo maggiorenne ovvero il personale della scuola (docenti e Ata) dovrà esibire **certificato di avvenuta guarigione del MMG/PLS (per i soli casi sintomatici) e copia di Attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini sopra indicati**

16- Domanda: Scuola secondaria di 1° grado: per il rientro a scuola di un alunno in auto sorveglianza (T5) o al termine della quarantena è sufficiente acquisire l'esito negativo del tampone o piuttosto il certificato medico del MMG/PLS? Tanto per evitare che l'alunno possa rientrare perchè negativo, pur avendo in casa parenti positivi di cui la scuola non è a conoscenza.

Ai fini della riammissione a scuola i genitori/tutori/affidatari del minore ovvero il ragazzo maggiorenne dovrà esibire **la copia di Attestato di esito negativo del test**

antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini sopra indicati e stampato dall'erogatore del test e copia di trasmissione del referto negativo al MMG/PLS e alla Asl.

17- Domanda: In caso di positività in una sezione dell'Infanzia, è il caso mettere in quarantena anche i Collaboratori scolastici, tenuto conto che i bambini sono senza mascherina e distanziamento e gli stessi operano in diverse attività (mensa, bagni etc)?

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono **nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere**, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Il Referente Usca valuterà, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/DS, eventuali ULTERIORI CONTATTI OLTRE AL GRUPPO/CLASSE, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica.

18- Domanda: se l'alunno positivo di una scuola superiore non frequenta in presenza da più di 48 ore, va considerato nel conteggio per l'attivazione delle misure sulla classe?

(Domanda 11) Sono presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

In ogni caso va fatta una valutazione caso per caso di concerto con il Dipartimento di Prevenzione sulla base della durata dell'assenza dalle attività scolastiche.

19- Domanda: 1) Affinché siano conteggiati due casi positivi in una classe, entro quanto tempo questi devono verificarsi l'uno dall'altro?

INFANZIA- PRIMARIA: In presenza di casi positivi in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono **nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP)** che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

SECONDARIA DI I° - II°: già con uno o due casi di positività

- Se esce il nuovo caso **entro il T5 (AUTOSORVEGLIANZA 5 gg)**, il caso è da collegarsi ai casi indice della classe;
- Se esce il nuovo caso **dopo T5 (AUTOSORVEGLIANZA 5 gg)**, il caso non è da collegarsi ai precedenti.

In ogni caso il referente scolastico COVID-19/DS valuterà, sulla base di ulteriori elementi utili all'indagine epidemiologica e in collaborazione con il Referente Usca, eventuali ULTERIORI provvedimenti.

20- Domanda: Nella scuola primaria chi effettua il Test T0 e T5?

Saranno i DdP ad organizzare quanto necessario per l'effettuazione dei test (direttamente tramite operatori sanitari o presso uno dei siti specificamente individuati dall'ASL);

21- Domanda: Nella scuola sec. di I° e II ° dove effettuare eventuali Test se sintomatici?

Si effettueranno nelle farmacie o strutture sanitarie autorizzate a seguito della PRESCRIZIONE MEDICA di competenza del MMG/PLS.

22- Domanda: Al termine della quarantena del personale docente e ATA cosa consegnare per la riammissione a scuola?

Copia di Attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini sopra indicati (se Asintomatico).

23- Domanda: chi deve comunicare alla scuola e con quali modalità la positività di un operatore o di un alunno?

Come riportato nella Nota dell'A.S.P. prot. 109576 del 27.11.2020, il diretto interessato o la famiglia dell'alunno è tenuto, in ogni caso, a dare comunicazione formale della propria positività al DS. Altresì, la comunicazione viene data in modo formale dal referente USCO e dal MMG/PLS .

NOTA: Preme richiamare che le "Misure Scolastiche" sono di competenza della Scuola e vengono assunte sulla base delle "Misure Sanitarie", di competenza dell'Autorità Sanitaria, rispetto alle quali devono essere coerenti, proporzionate ed adeguate.

E' evidente che qualsiasi iniziativa fuori dal contesto citato non può comportare modifica alcuna delle "Misure Scolastiche".

Tanto ivi compresa la necessità di interventi di sanificazione che vanno articolati ed aggiornati evitando alcun impatto sull'andamento delle attività scolastiche per come determinate sulla base delle "Misure Sanitarie".

Il Gruppo di lavoro:

Dr.ssa Claudia Datena

Ing. Pasquale F. Costante

Dott. Luigi D'Angola

Dott. Rocco Eletto
